

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

QUERELA

I sottoscritti:

MARUSI GUARESCHI Rodolfo, in proprio, nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 20/1/1950, residente in Parma, strada Argini Enza n. 103, con dimora abituale in Sant'Ilario d'Enza (RE), via XXV Aprile Ovest n. 2, tel. 0522 470500, fax 0522 470528, cell. 335 5367580;

MARUSI GUARESCHI Valerio, nato a Parma il 14.02.1972 e residente in località San Prospero Parmense (PR) Strada Argini Enza 103, quale legale rappresentante di Avatar S.p.A, espongono quanto segue.

Il quotidiano Libero nella edizione del 23.09.2003, a pagina 15, ha pubblicato una notizia dal titolo: **I "bond fantasma" di Avatar**, il cui tenore si appalesa chiaramente diffamatorio nei confronti della società Avatar S.p.A. e di Marusi Guareschi Rodolfo, indicato come il fondatore della società stessa.

Invero, il cronista Andrea Morigi non si è limitato ad esercitare il diritto di cronaca, né quello di critica, ma ha varcato i confini del lecito, civile e penale, ponendo in essere una condotta che integra la fattispecie delittuosa della diffamazione a mezzo stampa.

Infatti, affinché il diritto di cronaca, com'è noto, possa considerarsi legittimamente esercitato, ex art. 21 Cost., è necessario che il fatto narrato sia vero, che la notizia risponda ad una utilità sociale (c.d. requisito della pertinenza) e che sussista il requisito della continenza formale ossia della correttezza formale dell'esposizione del fatto medesimo. L'esimente del diritto di cronaca intanto potrà essere legittimamente invocata in quanto ricorrano congiuntamente tutte le condizioni ora indicate.

L'assenza di una sola di esse fa venire meno la sussistenza della scriminante con conseguente colpevolezza dell'autore delle dichiarazioni a contenuto diffamatorio.

Dall'analisi contenutistica dell'articolo incriminato emerge chiaramente che l'attenzione del lettore viene catturata da espressioni arricchite da insinuazioni e illazioni.

Partiamo dal titolo: I "bond fantasma"* di Avatar.

*Fantasma s. m. (pl. -i) 1 Immagine creata dalla fantasia che non ha alcuna corrispondenza precisa alla realtà dei fatti. Illusione. ETIMOLOGIA: dal lat. phantasma, a sua volta dal greco phántasma 'fantasma, immagine', da phantázein 'mostrare, apparire'.

Microsoft® Encarta® Enciclopedia Plus. © 1993-2002 Microsoft Corporation

**Fantasma s.m (pl. -i) Simulacro ingannatore, prodotto inesistente o fantastico dell'immaginazione.- Nuovo Vocabolario Illustrato della Lingua Italiana: G.Devoto - G.C.OLI- Selezione dal Reader's Digest -*

Atteso il significato del termine **fantasma** ogni ulteriore commento risulterebbe pleonastico.

Continuando nella lettura dell'articolo si può notare che l'articolista non ha lesinato le insinuazioni. Infatti - senza soffermarsi sull'eloquente incipit "O si tratta di una provocazione o di un ennesimo tentativo di truffa" - dopo la seguente premessa: "Se si pensa che, tutta intera, la Borsa italiana vale (dati di fine agosto 2003) 463 miliardi e 923 milioni di euro, l'emittente dovrebbe essere il protagonista assoluto della scena finanziaria internazionale", conclude in questi termini: "In realtà, il fondatore della Avatar Spa ha occupato più frequentemente le pagine della cronaca nera."

Siamo in presenza di un abile accostamento di notizie e di insidiose valutazioni che connotano l'articolo di contenuti diffamatori inducendo il lettore ad un giudizio negativo sulla persona del querelante in quanto viene rappresentato non già come un soggetto che propone una normale operazione finanziaria bensì come colui che si appresta a reiterare una condotta truffaldina nei confronti di "risparmiatori inesperti".

Il seguito dell'articolo continua ad essere caratterizzato da abili accostamenti e da insidiose valutazioni con linguaggio ora enfatico, ora insinuante.

"Sui tre fogli di fax ... Rodolfo Marusi Guareschi. Quest'ultimo è meglio noto come presidente della Muguro, quella holding che aveva dato vita a 452 diverse società e altrettanti progetti per ottenere un finanziamento di oltre 5 mila miliardi di lire. La Guardia di Finanza, il 17 gennaio 2001, gli aveva fatto scattare le manette ai polsi per avere tentato di sottrarre 1.700 miliardi alla Regione Sicilia tramite una truffa telematica. Due anni dopo, il 19 febbraio scorso, era stato nuovamente arrestato, ma soltanto dopo

avere incassato, nel 2000, circa 7 miliardi di lire come contributo per il finanziamento all'azienda tessile Texma, in provincia di Lecce. Scarcerato nell'aprile scorso, **ora ci riprova sollecitando il pubblico risparmio**".

"... Naturale pensare che **nessuno cadrà nella trappola**, nemmeno se ad alletterlo sarà il tasso di interesse dichiarato, pari al 5%, pagabile al portatore. Nessuna banca – tantomeno dopo i vari scandali sui bond – penserà mai di acquistare un prodotto finanziario che **puzza di mitomania lontano un miglio**. Piuttosto **c'è da temere il "porta a porta" presso il pubblico dei risparmiatori più sprovveduti ... Un'ulteriore fonte di preoccupazione è la gestione delle risorse**: le gestisce tale Holos Bank, ... abbondano anche le **dichiarazioni farneticanti** su confusi progetti di governo mondiale e comunicati sul complotto politico-finanziario che lo ha portato in galera ...E ciononostante, **c'è chi rischia di farsi sottrarre il patrimonio messo da parte durante una vita intera, allettato da qualche imbonitore**.

In siffatto contesto, va valutata attentamente anche l'incidenza della pubblicazione della fotografia del querelante che se non acquista per ciò solo efficacia diffamatoria, è indubbio che polarizzi l'attenzione sullo stesso. Non soddisfatto della sua performance diffamatoria, dopo qualche giorno, riscontrando una lettera inviata a Libero, su incarico del Presidente della Avatar S.p.A., l'articolista A. Morigi, in calce alla pubblicazione di ampi stralci della lettera in argomento, conclude nei termini che seguono: "**... Dati i precedenti, fino a quel momento l'etica professionale ci spinge a sconsigliare ogni contatto con quelle persone fisiche e giuridiche.**"

Rilevato che, al fine della determinazione del momento consumativo dei reati commessi a mezzo della stampa, è sufficiente accertare il luogo ove sia stata eseguita la stampa, essendo del tutto irrilevanti i luoghi ove poi sia avvenuta la messa in vendita dello stampato.

La Corte di cassazione ha ritenuto, infatti, che lo stampato si considera pubblicato quando è uscito dalla sfera di privata disponibilità dell'impresa tipografica per essere messo a disposizione di una cerchia più o meno vasta di persone, in quanto in tale momento avviene la prima diffusione, intesa in senso potenziale, non avendo rilevanza il numero delle persone che, in concreto, vengano a conoscenza del contenuto dello stampato. Peraltro, poiché non può dubitarsi che, uscito lo stampato dalla tipografia, esiste

l'immediata possibilità che venga letto da altre persone prima della distribuzione nelle librerie o nelle edicole, il luogo della diffusione coincide con quello in cui avviene la stampa. (cfr. Cass. pen., sez. I, 16.09.1978, n. 1636).

Appare opportuno segnalare, al riguardo, che la stampa del quotidiano Libero avviene a cura della Sies, con sede legale ed operativa in Paderno Dugnano (MI) via Santi, 87.

Ciò premesso i sottoscritti, nella qualità spiegata, propongono formale querela nei confronti del cronista Andrea Morigi e del direttore responsabile del quotidiano libero da individuarsi nella persona di Alessandro Sallusti, per il reato di diffamazione a mezzo stampa o per qualunque altra ipotesi delittuosa che venisse ravvisata nei fatti ora esposti. Si riservano, altresì, di costituirsi parte civile, per ottenere il risarcimento dei danni, morali e materiali, nonché la riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla stampa.


Allegati:

- 1) atto costitutivo e statuto di Avatar S.p.A.;
- 2) copia delibera di Assemblea straordinaria di Avatar S.p.A del 25/6/2003 e relativi regolamenti che prevedono il taglio minimo di emissione di 250.000 euro;
- 3) copia della quindicesima pagina del quotidiano Libero pubblicata il 23/9/2003;
- 4) copia di altra pagina del quotidiano Libero, pubblicata in data successiva, contenente le considerazioni del querelato a seguito delle informazioni fornite dalla Avatar S.p.A..

Nominiamo difensore di fiducia l'avv. Stefano Salimbene del Foro di Salerno.

Sant'Ilario d'Enza/ Milano, lì 15 ottobre 2003.

Valerio Marusi Guareschi



Rodolfo Marusi Guareschi




Il sottoscritto avv. Stefano Salimbene del Foro di Salerno (tessera n. 606), elettivamente domiciliato in Sant'Ilario d'Enza (RE), via XXV

Aprile Ovest n. 2, dichiara che le suesposte firme dei signori Valerio Marusi Guareschi e Rodolfo Marusi Guareschi sono vere.

Sant'Ilario d'Enza, li 15 ottobre 2003.

Avv. Stefano Salimbene

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Salimbene', written in a cursive style.